



000013-17/02/2015-DECSG-UOPROT-P



0000796-17/02/2015-BIL-A78-A

Corte dei Conti

Il Segretario generale

VISTO l'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 di attribuzione alla Corte dei conti di specifici compiti di controllo sulle Autonomie locali;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 169, della medesima legge n. 266/2005 che consente alla Corte dei conti *“di avvalersi della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione sino ad un massimo di 10 unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché per le esigenze delle Sezioni Regionali di controllo”*;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 che affida alla Corte dei conti ulteriori e più penetranti compiti di controllo, estesi anche alle Regioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VALUTATO il maggior impegno richiesto alle strutture della Corte dei conti ed in particolare alla Sezione delle autonomie e alle Sezioni regionali di controllo dalle nuove competenze conferite dal suddetto decreto legge n. 174 del 2012 e la coeva esigenza di poter disporre di supporti di elevato profilo professionale e dotati di adeguata esperienza in materia di finanza locale e/o regionale, in continuità con l'esperienza già sperimentata nel precedente biennio, rilevatasi di grande ausilio per lo svolgimento dei sopra citati innovativi compiti;

VISTA la nota n. 37-Aut-A91-P del 15 gennaio 2015 del Presidente addetto al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, con la quale il medesimo, nell'evidenziare come l'apporto di esperti estranei all'Amministrazione nel biennio 2013-2014 abbia consentito di realizzare una crescita professionale dei funzionari impegnati nelle molteplici attività della Sezione, e

nel rappresentare, al tempo stesso, che il 2015 sarà un anno di accentuata evoluzione ordinamentale in cui dovranno essere affrontate tematiche di grandissimo rilievo (quali l'avvio delle contabilità e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, il processo attuativo del federalismo fiscale sotto rinnovati profili di attenzione, il pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito degli enti territoriali, con particolare riferimento alle Regioni), ha manifestato l'esigenza di continuare ad avvalersi di un nucleo di esperti da reperire attraverso una specifica procedura comparativa;

VISTA la successiva nota integrativa n. 50 del 21 gennaio 2015, con la quale il predetto Presidente addetto al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo ha rappresentato che le pertinenti esigenze operative del settore possano ritenersi soddisfatte con l'acquisizione dell'apporto di 8 esperti, ad ognuno dei quali verrà richiesta una collaborazione di livello equivalente, per natura, durata e caratteristiche dei relativi incarichi, di talché, così come già avvenuto nel precedente biennio, il compenso unitario da corrispondere sarà indifferenziatamente pari ad euro 10.000 annue.

ATTESA la necessità di dare puntuale applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che detta criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, operando la scelta previa procedura comparativa e con l'adeguata osservanza degli obblighi di pubblicità;

RITENUTO opportuno che la procedura comparativa per la selezione degli esperti ai quali conferire gli incarichi di collaborazione, che vengono determinati nel numero di 8, sia effettuata da apposita commissione istituita presso la Sezione delle Autonomie, composta da tre magistrati e da un funzionario in servizio presso la medesima Sezione con funzioni di segretario, scelti dal Segretario generale;

RITENUTO, altresì, necessario, al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 sopra richiamato, che la commissione di cui sopra proceda all'individuazione dei soggetti partecipanti alle procedure comparative in numero adeguatamente superiore a quello degli incarichi da conferire, tenendo conto dei requisiti e dei criteri di professionalità individuati dal presente decreto;

RITENUTO di dover prevedere che il compenso da corrispondere a ciascun esperto incaricato sia di pari entità, in relazione al corrispondente impegno che ognuno di essi comporta, in conformità a quanto rappresentato dal Presidente addetto al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota integrativa innanzi citata ed in continuità con quanto già avvenuto nel precedente biennio;

RITENUTO infine necessario che, a cura dei competenti uffici del Segretariato generale, venga data puntuale esecuzione alle disposizioni, in

materia di pubblicità degli incarichi conferiti mediante pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'Istituto prima della loro esecuzione;

DECRETA

Art.1

1. La procedura comparativa per la scelta degli esperti, nel numero 8 stabilito dalle disposizioni in premessa, ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è effettuata dalla commissione istituita presso la Sezione autonomie, composta da tre magistrati e da un funzionario, con compiti di segretario, in servizio presso la medesima Sezione, scelti dal Segretario generale.

2. La commissione di cui al comma 1 individua gli esperti da invitare a partecipare alla procedura comparativa tra soggetti idonei secondo i criteri di cui al successivo art. 2, in numero congruamente superiore al contingente indicato nelle citate disposizioni.

3. La commissione, con lettera contenente le indicazioni necessarie alle valutazioni comparative secondo le disposizioni del presente provvedimento, invita gli esperti individuati a presentare il proprio "*curriculum*" professionale, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla richiesta.

Art. 2

1. Alla procedura comparativa sono invitati i soggetti appartenenti alle seguenti categorie professionali:

- a) professori universitari;
- b) dottori commercialisti, iscritti da almeno 5 anni nell'albo professionale ed esperti iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) esperti in discipline finanziarie, contabili, economiche e statistiche.

2. Ai fini della scelta degli esperti invitati alla procedura comparativa la commissione accerta la comprovata particolare conoscenza ed esperienza nei seguenti settori disciplinari:

- analisi generale di finanza pubblica;
- elaborazione di metodologie e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito delle attività di controllo sulle pubbliche gestioni;
- analisi degli andamenti generali delle politiche pubbliche economiche;
- analisi dei bilanci delle autonomie territoriali e delle aziende sanitarie.

3. La commissione, prima dell'avvio della procedura comparativa, stabilisce criteri di valutazione dei requisiti soggettivi e professionali dei soggetti invitati a partecipare alla medesima procedura, individuando, ove

possibile, anche criteri di ponderazione o di preferenza degli elementi qualitativi da valutare.

Art. 3

1. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente della Corte dei conti su proposta motivata della Commissione di cui all'art. 1.

2. Il compenso spettante a ciascun esperto viene quantificato in euro 10.000 in relazione all'impegno richiesto per l'espletamento dei relativi incarichi - da ritenersi equivalente per natura, durata e caratteristiche -, con conseguente importo complessivo della spesa pari a euro 80.000. Sulle predette somme verranno operate le ritenute fiscali e previdenziali di legge. Ai destinatari verrà altresì corrisposto il rimborso delle spese secondo la normativa vigente per il trattamento di missione dei dipendenti statali.

Art. 4

È cura dei competenti uffici del Segretariato generale provvedere alla pubblicazione degli incarichi conferiti sul sito istituzionale dell'Istituto prima della loro esecuzione.



CORTE DEI CONTI
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Visto e registrato al n. 160

Roma, 17 FEB 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
MATILDE FARINA

